

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Consulenti

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

OGGETTO: Legge di Bilancio 2022 – La Riforma dell’Irpef

Una delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 riguarda la riforma dell’Irpef e più in particolare:

- a) La rideterminazione degli scaglioni di reddito imponibile, che vengono ridotti da 5 a 4, e delle aliquote applicabili;
- b) La modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali;
- c) La modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Tali nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal 01/01/2022 e quindi si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2022. Si ricorda tuttavia che, ai sensi degli arti 51 coma 1 e 52 del TUIR, gli emolumenti di lavoro dipendente e assimilati riferiti al periodo d’imposta precedente ma corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo rientrano nel reddito dell’anno precedente – c.d. “*principio di cassa allargato*”. Questo significa che agli emolumenti e ai compensi relativi all’anno 2021 ma corrisposti successivamente al 12/01/2022 si applicheranno le nuove disposizioni contenute nella Finanziaria 2022.

Nuovi scaglioni di redditi e aliquote Irpef

L’art. 1 coma 2 lettera a) della Legge 234/2021 modifica l’art. 11 comma 1 del TUIR stabilendo nuovi scaglioni di reddito e nuove aliquote Irpef.

Le modifiche introdotte sono riassunte nella tabella che segue:

Fino a 2021		Dal 2022	
Scaglioni di Reddito	Aliquota	Scaglioni di Reddito	Aliquota
da 0 a 15.000	23%	da 0 a 15.000	23%
da 15.001 a 28.000	27%	da 15.001 a 28.000	25%
da 28.001 a 55.000	38%	da 28.001 a 50.000	35%
da 55.001 a 75.000	41%	oltre 50.000	43%
Oltre 75.000	43%	-	

Facendo una simulazione dell'Irpef dovuta su un reddito lordo annuo che eccede i 75 mila euro, conseguito nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021, emerge che:

- Fino a 15 mila euro di reddito imponibile non vi è alcuna variazione;
- Per redditi imponibili superiori a 15 mila euro e fino a 50 mila euro, vi è un risparmio di imposta progressivamente crescente fino ad un livello massimo di 920 euro;
- Per redditi imponibili superiori a 50 mila euro e fino a 75 mila euro, vi è un risparmio di imposta progressivamente decrescente fino ad un minimo di 270 euro;
- Per redditi imponibili superiori a 75 mila euro vi è un risparmio di imposta costante di 270 euro.

La modifica delle detrazioni d'imposta

L'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 234/2021 modifica le detrazioni d'imposta di cui all'art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione tra:

- Redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 49 comma 1 del TUIR, e assimilati, di cui all'art. 50 comma 1 del TUIR (compensi per soci lavoratori di cooperative, borse di studio e assegni di formazione professionale, compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare, ecc..)
- Redditi da pensioni, di cui all'art. 49 comma 2 del TUIR;
- Altri Redditi tra cui quelli di lavoro autonomo, di impresa minore e altri redditi diversi dai precedenti;
- Redditi derivanti da assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato (esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli).

La novità più rilevante in tema di detrazioni riguarda l'incremento della misura delle stesse che determina un ampliamento della c.d. "no tax area", ossia della misura di reddito imponibile massimo che genera un'imposta lorda Irpef interamente coperta dalla corrispondente detrazione con il conseguente annullamento dell'intero carico fiscale.

L'incremento della misura delle detrazioni spettanti ha la finalità di ridurre l'imposizione gravante sui contribuenti con un'incidenza maggiore per i redditi medio - bassi.

Le detrazioni d'imposta rimangono comunque sempre parametrize al reddito complessivo del contribuente e ai giorni di lavoro fino ad annullarsi oltre una determinata soglia.

	No tax area fino al 2021	No tax area dal 2022
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	<u>euro 8.000</u>	<u>euro 8.000</u>
Per redditi fino a	8.000	15.000
Detrazione di	1.880	1.880
Redditi di pensione	<u>euro 8.000</u>	<u>euro 8.500</u>
	Irpef lorda 1.840	Irpef lorda 1.955
	Detrazione (1.880)	Detrazione (1.955)
	Irpef netta 0	Irpef netta 0
Altri redditi assimilati:	<u>euro 4.800</u>	<u>euro 5.500</u>
- Compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;	Irpef lorda 1.104	Irpef lorda 1.265
- Indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni;	Detrazione (1.104)	Detrazione (1.265)
- Rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;	Irpef netta 0	Irpef netta 0
- ecc..		
Redditi di lavoro autonomo		
Redditi di impresa in contabilità semplificata		
Redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lettere i) e l) del TUIR		
Redditi derivanti da assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato	Si applicano le detrazioni previste per redditi di pensione	Si applicano le detrazioni previste per redditi di pensione

Per i redditi di lavoro dipendente non è stata aumentata la "no tax area" ma l'importo della detrazione prevista per redditi complessivi fino a 8 mila euro ora è applicabile fino a 15 mila euro di reddito complessivo.

La modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”

I beneficiari del “trattamento integrativo della retribuzione” sono i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati che abbiano un’Irpef lorda, generata su tali redditi, superiore alle detrazioni d’imposta spettanti.

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio sono essenzialmente due:

1. Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo” è stato ridotto da 28 mila euro a 15 mila euro;
2. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 15 mila euro ma inferiore a 28 mila euro è stata introdotta una clausola di salvaguardia al fine di tutelare situazioni di incapienza che si vengono a determinare quando le detrazioni spettanti sono superiori all’imposta lorda. La Finanziaria 2022 stabilisce che il “trattamento integrativo della retribuzione” viene riconosciuto anche quando l’Irpef lorda sia inferiore alla somma:
 - delle detrazioni per familiari a carico;
 - delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati;
 - delle detrazioni per gli interessi pagati su prestiti o mutui agrari o per interessi pagati su mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
 - delle detrazioni per spese sanitarie e delle detrazioni per interventi di recupero patrimonio edilizio (art. 16-bis TUIR) e di quelle previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021.

In questa fattispecie, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle sopra citate detrazioni e l’imposta lorda e comunque nel limite massimo di 1.200 euro.

Per i contribuenti con reddito complessivo fino a 15 mila euro annui, il trattamento integrativo verrà erogato direttamente dal datore di lavoro in busta paga; al contrario, coloro che rientrano nella fattispecie di cui al punto 2 appena illustrata potranno recuperare il trattamento integrativo loro spettante attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 oppure 740).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento a riguardo.

Letizia Belli

Marta Vitali